

STATUTO**della Società "MONZA CREA VALORE S.R.L." società unipersonale****Titolo I****Costituzione – Oggetto – Sede – Durata – Capitale sociale****Articolo 1 - Denominazione Sociale**

Ai sensi dell'articolo 2463 Codice Civile e dell'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è costituita una società a responsabilità limitata con unico socio denominata

"MONZA CREA VALORE S.R.L."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in **Monza**.

Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Monza, ai sensi dell'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, mediante l'assunzione di finanziamenti e/o l'emissione di titoli.

In conformità alle disposizioni della predetta Legge 289/2002, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa Legge 289/2002 e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti del Comune di Monza o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti.

Nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'articolo 84 della citata Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché dalle disposizioni ivi richiamate, la società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali, connesse, affini e necessarie al conseguimento del proprio oggetto sociale; la società può incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento, può compiere ogni operazione di cessione, vendita o trasferimento, relativamente ai beni oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata al **31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque)** salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 5 - Capitale sociale - Quote di partecipazione

Il capitale sociale, a socio unico, è di Euro **119.000,00 (centodiciannovemila virgola zero zero)**.

Le partecipazioni dell'unico socio, che non possono essere rappresentate da

azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, sono espresse dal rapporto tra il valore dei conferimenti e l'ammontare del capitale.

Il socio è abilitato all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è iscritta nel Registro delle Imprese.

Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi ed ogni altro elemento iscrivibile all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 Codice Civile.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta al socio il diritto di sottoscriverlo.

Articolo 6 - Finanziamenti

Il socio potrà sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il socio può altresì effettuare versamenti in conto capitale e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Articolo 7 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Organo Amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C.

Articolo 8 - Titoli di debito

La società, con deliberazione dell'Assemblea, può emettere titoli di debito e/o strumenti finanziari in conformità all'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 ed alle disposizioni ivi richiamate, in materia di cartolarizzazione di proventi derivanti dalla dismissione di immobili pubblici.

Articolo 9 - Patrimonio separato

In conformità alle disposizioni della predetta Legge 289/2002, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa Legge 289/2002 e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti del Comune di Monza o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti.

Articolo 10 - Trasferimento delle partecipazioni

La società è a totale capitale pubblico incedibile detenuto dal Comune di Monza.

Titolo II

Organi della società

Articolo 11 – Organi della Società

Sono organi della società:

- Assemblea dei Soci;

- Amministratore Unico;

- Collegio sindacale o Revisore unico.

Articolo 12 - Decisioni del socio

Sono riservate alla competenza del socio le materie indicate all'articolo 2479 Codice Civile. Il socio decide inoltre sulle seguenti materie, autorizzando:

- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e del Decreto Legge 351/2001 convertito con modificazioni dalla Legge 410/2001;

- assunzione di mutui ed altre forme di finanziamento;

- acquisto, vendita, acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo con esclusione degli immobili oggetto di cartolarizzazione per quel che concerne la vendita.

Agli atti deliberativi del socio dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, dei competenti organi deliberativi del Comune di Monza.

Le decisioni del socio sono adottate, ove obbligatorio per legge o in ragione di quanto previsto dal presente statuto ovvero quando ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, con deliberazione assembleare, con i modi, termini di convocazione e quorum previsti dal presente statuto; in ogni altro caso e comunque nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 Codice Civile, le decisioni del socio possono essere adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, quali previsti dal terzo comma dell'articolo stesso.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del socio adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte, a cura dell'organo amministrativo, senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

La decisione tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, di cui ai precedenti commi, può in particolare essere utilizzata nelle ipotesi previste dall'articolo 2465 Codice Civile comma 2, ossia in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni del socio fondatore (Comune di Monza), nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Articolo 13 - Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta del socio, in luogo anche diverso dalla sede sociale purché nel territorio del Comune di Monza, con qualunque mezzo di comunicazione (ad esempio lettera, telefax, e-mail) idoneo a fornire la prova del ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Per la convocazione dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è posta l'approvazione del budget e/o degli investimenti e/o l'acquisto di partecipazioni e/o di immobili, i relativi documenti devono essere inviati al socio non meno di trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi il socio portatore dell'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Dovrà essere attestata, mediante apposita dichiarazione scritta degli amministratori e/o sindaci non presenti da far pervenire al Presidente in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis Codice Civile; è consentito il conferimento di deleghe per più assemblee.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal notaio.

L'assemblea è in ogni caso convocata per la decisione sui seguenti atti:

- modificazioni atto costitutivo;
- argomenti sui quali vi sia una richiesta del socio;
- decisione di compiere operazioni che di fatto modificano l'oggetto sociale;
- decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti;
- riduzione obbligatoria capitale per perdite;
- scioglimento anticipato;
- nomina e revoca liquidatori;
- revoca stato liquidazione.

Articolo 14 - Amministrazione

La società è amministrata, da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Monza ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile. Può essere nominato Amministratore Unico della Società anche un Amministratore del Comune di Monza, segnatamente un Assessore o un Consigliere, giusta la clausola esimente di cui all'art. 67 del D. Lgs. 267/2000 e di cui all'art. 86 bis dello Statuto Comunale.

Non possono essere nominati Amministratori unici e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 C.C.

L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina; se nominato a tempo indeterminato, l'Amministratore può essere liberamente revocato, anche in assenza di giusta causa, con delibera dell'assemblea ordinaria; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

A seguito di revoca, dimissioni o scadenza del mandato dell'Amministratore unico, il socio unico/l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un Amministratore unico senza indugio.

Si applica all'Amministratore il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390

C.C.

Il socio unico deve impedire operazioni in cui l'amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

Articolo 15 - Poteri di gestione e rappresentanza

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla decisione dei soci.

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente all'Amministratore Unico.

Articolo 16 - Compensi

All'Amministratore Unico spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio ed un compenso annuale, che può essere stabilito in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, che viene stabilito con decisione del socio nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto dei limiti imposti. Non spetta invece alcun compenso all'Amministratore Unico che sia anche Amministratore del Comune di Monza.

Il Socio può altresì stabilire, a favore dell'Amministratore Unico, un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.

Articolo 17 - Violazioni Tributarie

Ai sensi dell'articolo 11, comma sesto, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 18 – Organi di Controllo

Qualora la nomina del Collegio Sindacale sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 del c.c., il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, tutti nominati dal Comune di Monza a norma dell'art. 2449 c.c. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato o il collegio è stato ricostituito.

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Il socio, all'atto di nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale è regolato dalla corrispondente normativa in tema di società per azioni.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, il socio unico nomini per il controllo contabile un Revisore, a norma dell'art. 2449, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Titolo III

Bilancio e Utili

Articolo 19 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico deve provvedere alla redazione del progetto di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato al socio per l'approvazione di esso e la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili.

Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:

- a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

In questi casi l'Amministratore segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile la ragione della dilazione.

Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno versati al socio unico Comune di Monza.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Titolo IV

Norme Transitorie e Finali

Articolo 20 - Scioglimento

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, con decisione del socio, vengono nominati uno o più liquidatori, stabilendone poteri e retribuzioni, e le modalità per la liquidazione.

Articolo 21 - Foro Competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Monza.

Articolo 22 - Informativa

Devono essere inviati al socio che dovrà informare il Consiglio comunale:

- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Amministratore Unico, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, quali approvati dall'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Unico è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta richiesti dal medesimo, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

Articolo 23 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.

F.TO ILEANA MUSICO' PINA MARIA

F.TO CARLO CONTI (SIGILLO).